

4.1.a L'ordinamento comunale e provinciale, 23 ottobre 1859 (decreto Rattazzi)

(in *Raccolta degli Atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. 28, n. 3702, pp. 1401 ss.; riproduzione parziale, omissa in particolare l'intero Tit. V, *Disposizioni finali e transitorie*)

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
[...], ECC.ECC.ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge delli 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato, e decretiamo sull'ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO PRIMO DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE.

Art. 1.

Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice Governatore, e un Consiglio di Governo.

Art. 3.

Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia;

Mantiene le attribuzioni dell'Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Soprintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Nell'Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge;

Dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Il Vice Governatore rappresenta il Governatore nei casi d'assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Art. 5.

Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

[...]

Art. 7.

In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario ov'è il Capoluogo di Provincia, l'ufficio d'Intendente è esercitato dal Vice Governatore.

Art. 8.

I Governatori, i Vice Governatori, gli Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore Autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di Stato.

[...]

TITOLO SECONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I.

Del Comune.

Art. 10.

Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

Art. 11.

Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un Segretario ed un Ufficio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 12.

Il Consiglio è composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che superano i 3 mila;

Di 15 negli altri.

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 13.

La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei Supplenti sarà di due.

CAPO II.

Delle elezioni.

Art. 14.

I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei Comuni di 3 mila abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3 a 10 mila;
Lire 15 in quelli di 10 a 20 mila;
Lire 20 in quelli da 20 a 60 mila;
Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti.

Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli Elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d'Italia ancorché manchino della naturalità.

Art. 15.

Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffici del Parlamento:

I Militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati;

Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

[...]

Art. 18.

.....

art. 19.

.....

[...]

Art. 22.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate;

I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli Impiegati dei loro Uffici;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle Istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Art. 23.

Non sono né elettori né eleggibili gli analfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri, le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finché non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode, o attentato ai costumi.

Art. 24.

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero.

Art. 25.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

[...]

CAPO III.

Dei Consigli Comunali.

Art. 74.

I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno;

La 1^a in marzo, aprile, o maggio;

La 2^a in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

Art. 75.

Il Governatore, sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'ufficio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

[...]

Art. 78.

Il Governatore e l'Intendente possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri Ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

[...]

CAPO IV.

Della Giunta Municipale.

Art. 88.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i Membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Art. 89.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

[...]

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. 94.

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale del Governo.

Art. 95.

La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i Consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

[...]

Art. 104.

La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

Art. 105.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

CAPO VI.

Dell'Amministrazione e Contabilità comunale.

[...]

Art. 110.

Le spese comunali sono obbligatorie, o facoltative.

Art. 111.

Sono obbligatorie le spese

1. Per l'ufficio ed archivio comunale;
2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;
3. Per la riscossione delle entrate comunali;
4. Per le imposte dovute dal Comune;
5. Per la conservazione del patrimonio comunale;
6. Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;
7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali;
8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;
9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pei cimiteri;
10. Per l'istruzione elementare dei due sessi;
11. Per la Guardia nazionale;
12. Per l'abbonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
13. Per gli uffizii elettorali;

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie.

Art. 112.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 113.

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi

1. Instituire dazii, da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame, e simili destinati alla consumazione locale.

[...]

5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

[...]

Art. 120.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei conti.

[...]

CAPO VII.

Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei Comuni soggette ad approvazione.

Art. 125.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi all'Intendente negli otto giorni della loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall'Intendente sarà immediatamente inviata all'Amministrazione comunale.

Art. 126.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, l'Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 127.

Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potrà sospendere l'esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'Amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.

Art. 128.

Se invece l'Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.

Art. 129.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termini dell'art. 125 senza che egli abbia sospesa l'esecuzione della deliberazione, ne vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese per bilanci e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 130.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 131.

Il Governatore in Consiglio di Governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l'Intendente abbia sospesa l'esecuzione, ed ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 125, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 132.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazii, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.

Art. 133.

Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti

1. L'acquisto o l'alienazione d'immobili, l'accettazione, o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni.

3. L'acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti;

4. L'acquisto e l'alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gli impieghi di denaro;

5. I regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrate;

6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizi;

7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Art. 134.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere, e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 135.

Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 136.

Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale.

Art. 137.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Art. 138.

L'Intendente potrà verificare la regolarità di servizio degli Uffici comunali.

In caso di ommissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione comunale.

[...]

Art. 144.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata a un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo Delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I.

Delle Provincie.

Art. 145.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 146.

L'amministrazione d'ogni Provincia è composta d'un Consiglio provinciale, e di una Deputazione provinciale.

Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

[...]

CAPO II

Del Consiglio Provinciale.

Art. 148.

Il Consiglio provinciale si compone:

- Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
- Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
- Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
- Di 20 nelle altre.

[...]

Art. 157.

Tutte le sessioni del Consiglio Provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di fare quelle osservazioni che crede opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il Commissario del Re ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art. 158.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal Governatore.

[...]

CAPO III.

Della Deputazione Provinciale.

Art. 171.

La Deputazione provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta di voti. [...]

Art. 172.

Essa rappresenta il Consiglio provinciale nell'intervallo delle sue riunioni, nelle funzioni solenni. [...]

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

[...]

Art. 175.

Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli Istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà né votare, né intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune, o dell'Istituto alla cui amministrazione appartiene.

[...]

CAPO IV.

Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione Provinciale.

Art. 181.

Sono soggette all'approvazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

Art. 182.

Le altre deliberazioni sono trasmesse al Ministro dell'Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi.

Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese. [...]

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI COMUNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

[...]

Art. 190.

I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

[...]

Art. 222.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può sciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

[...]